

Cassazione civile sez. III, 28/03/2024, n. 8429

â?omissisâ?

Fatti di causa

Con atto di citazione di data 6 giugno 2011 XX convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro la Regione Calabria chiedendo la condanna al risarcimento del danno. Espose lâ?attore che il giorno 2 ottobre 1974 YY, alla guida di autocarro Fiat, a seguito di sbandamento si era arrestato sulla corsia di sorpasso dellâ?opposta carreggiata in direzione contraria a quella di percorrenza e che con la fiancata sinistra dellâ?autocarro aveva impattato lâ?autovettura Fiat 130 di proprietÃ della Regione convenuta, con a bordo, fra lâ?altro, ZZ, della Regione Calabria, e lâ?attore medesimo. Aggiunse che a seguito del sinistro il ZZ era deceduto, mentre il XX, per le lesioni riportate, era stato sottoposto ad intervento chirurgico e cinque emotrasfusioni. Aggiunse infine che in data 11 gennaio 2007 gli era stata diagnosticata a seguito di esami di laboratorio lâ?epatite da virus HCV e che la Commissione Medica Ospedaliera di Messina aveva espresso un giudizio positivo circa il nesso causale fra la detta patologia e le emotrasfusioni di cui sopra. La Regione chiamÃ² in causa la societÃ assicuratrice, e questâ?ultima il YY, rimasto contumace. Il Tribunale adito rigettÃ² la domanda.

Avverso detta sentenza propose appello il XX Con sentenza di data 26 settembre 2019 la Corte dâ?appello di Catanzaro rigettÃ² lâ?appello.

OsservÃ² la corte territoriale che, in disparte la mancata esplicitazione del titolo di responsabilitÃ , non parendo rinvenirsi la sussistenza di una ipotizzata responsabilitÃ del conducente del veicolo di proprietÃ regionale (nellâ?atto di appello si evocava solo la responsabilitÃ della Regione ai sensi dellâ?art. 2054, comma 3, cod. civ. quale ente proprietario del mezzo), causa delle lesioni erano le emotrasfusioni e che, trattandosi di patologia del tutto avulsa dal novero delle conseguenze ordinarie di un sinistro stradale, unica causa dellâ?evento di danno erano le dette emotrasfusioni, sicchÃ© il sinistro stradale era il mero antecedente temporale del tutto sganciato dalla successiva autonoma e determinante condotta.

Ha proposto ricorso per cassazione XX sulla base di un motivo e resiste con controricorso la Regione Calabria. Ã² stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dellâ?art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

Con ordinanza interlocutoria Ã² stata disposta lâ?integrazione del contraddittorio nei confronti di YY

Con successiva ordinanza n. 34228 del 2023 il ricorso Ã² stato rimesso alla pubblica udienza.

Ragioni della decisione

1. Con il motivo di ricorso si denuncia violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Osserva la parte ricorrente che non può essere considerata causa esclusiva dell'evento di danno l'emotrasfusione perché in assenza del sinistro stradale non vi sarebbe stato nessun intervento chirurgico e dunque nessuna trasfusione di sangue (cfr. Cass. n. 6023 del 2001). Aggiunge che gli antecedenti, in mancanza dei quali l'evento di danno non si sarebbe verificato, devono considerarsi causa, salvo che la causa sopravvenuta costituisca un evento avente il carattere dell'assoluta atipicità, imprevedibilità ed eccezionalità e che l'epatite C ha costituito una conseguenza prevedibile, trattandosi di pericolo proprio dell'attività trasfusionale. Conclude nel senso che la Regione è responsabile in solido ai sensi dell'art. 2054, comma 3, cod. civ. in quanto proprietaria del veicolo.

1.1. Il motivo è infondato. Benché vi sia nella rubrica e nel motivo un richiamo al vizio motivazionale, la concreta articolazione della censura attiene ad una denuncia di violazione della norma di diritto e dunque deve essere qualificata nei termini dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.. L'accertamento dell'esistenza del nesso eziologico, in quanto giudizio di fatto, spetta al giudice di merito (Cass. n. 14358 del 2018), mentre compete a questa Corte, salvo il sindacato in ordine alla denuncia di vizio motivazionale, il controllo se nello svolgimento del giudizio di fatto il giudice di merito abbia rispettato le connotazioni normative del rapporto causale fra condotta e danno (cfr. Cass. n. 21772 del 2019). Il ricorrente si duole per l'appunto del mancato rispetto delle coordinate normative del nesso eziologico.

Nel motivo di ricorso si richiama Cass. n. 6023 del 2001 la quale, in fattispecie analoga a quella in esame, ha riconosciuto l'esistenza del nesso eziologico sulla base della seguente motivazione: «l'individuazione del rapporto di causalità tra evento e ultimo fattore d'una serie causale non esclude la rilevanza di quelli anteriori, che abbiano avuto come effetto di determinare la situazione su cui il successivo è venuto ad innestarsi. Al contrario, il limite alla configurazione del rapporto di causalità tra antecedente ed evento è rappresentato solo dalla idoneità della causa successiva ad essere valutata per la sua eccezionalità rispetto al decorso causale innescato dal fattore remoto come causa sufficiente ed unica del danno (Cass. n. 8 maggio 1993, n. 5325; 19 maggio 1999, n. 4852). Quindi, nel caso in esame, la questione da risolvere non era se l'evento epatite da trasfusione potesse essere considerato conseguenza normale o regolare di un incidente stradale, ma se lo possa essere quando le lesioni prodotte dall'incidente richiedono di eseguire sull'infortunato interventi chirurgici e questi impongano di far ricorso a trasfusione di sangue. E così è impostato il problema da osservare che, al processo, non è stato acquisito, attraverso l'indagine tecnica, alcun elemento in contrasto con l'implicita valutazione del giudice di merito, per cui l'epatite non costituisce un esito anomalo, ma un rischio insito nelle trasfusioni ed un evento che ne consegue con una determinata regolarità».

Il punto di vista adottato dal menzionato risalente precedente di questa Corte Ã" quello del mero concorso di cause, in base al quale lâ"efficacia interruttiva del nesso eziologico fra la â"causa antecedente" e lâ"evento dannoso Ã" escluso dal sopravvenire di un fatto contraddistinto da assoluta anormalitÃ , ossia il fatto eccezionale rispetto allâ"ordinario decorso della eziologia attivata dal fatto remoto. In base al giudizio di fatto del giudice del merito il Collegio ritenne che non fosse suscettibile di apprezzamento in termini di assoluta anormalitÃ ed eccezionalitÃ lâ"emotrasfusione, richiesta dallâ"intervento chirurgico imposto dalle lesioni provocate dal sinistro stradale. Tale conclusione fu indotta dal motivo di censura, che verteva sullâ"assenza di un rapporto con gli estremi della sequenza costante, secondo un calcolo di regolaritÃ statistica, fra lâ"esito di epatite da trasfusione ed il sinistro stradale.

Lâ"odierno motivo di ricorso, che proviene invece da una pronuncia di rigetto del giudice del merito, invoca il riconoscimento dellâ"esistenza del nesso eziologico. Le caratteristiche della censura consentono a questo punto una visione piÃ¹ ampia, non limitata al punto di vista del concorso di cause, e permettono di entrare piÃ¹ dappresso alla questione se, ancor prima della problematica dellâ"interruzione del nesso eziologico, la condotta che ha cagionato il sinistro stradale possa essere considerata causa antecedente in senso proprio.

Al riguardo, non puÃ² non essere rammentata la giurisprudenza penale di questa Corte.

La divergenza circa la valutazione probatoria del nesso eziologico fra criterio civilistico (â"piÃ¹ probabile che non" e criterio penalistico (â"oltre ogni ragionevole dubbio"), dettata dallâ"essere il danno ingiusto il centro di gravitÃ dellâ"illecito civile, non puÃ² arrivare ad una differenziazione del contenuto del rapporto di causalitÃ , tale da far ritenere un soggetto per il medesimo evento responsabile sul piano civile e non responsabile sul piano penale, con inevitabile contraddittorietÃ fra le valutazioni dellâ"ordinamento giuridico. Ebbene, secondo la costante giurisprudenza penale di questa Corte, la responsabilitÃ colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poichÃ© alla colpa dellâ"agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (Cass. n. 30985 del 2019; n. 40050 del 2018; n. 35585 del 2017; n. 1819 del 2015).

Il criterio dello scopo della norma violata costituisce integrazione della regola eziologica anche nella giurisprudenza civile (da ultimo Cass. Sez. U. n. 13246 del 2019, punto 50 in motivazione). Secondo questo criterio, quando lâ"illecito consiste nella violazione di regole poste allo scopo di evitare la creazione di un rischio irragionevole, la responsabilitÃ si estende solo agli eventi dannosi che siano realizzazione del rischio in considerazione del quale la condotta Ã" vietata. Il divieto di una certa condotta presuppone lâ"individuazione della sequenza causale che tipicamente porta allâ"evento il cui verificarsi si vuole scongiurare. Lâ"illecito colposo derivante dalla violazione della regola cautelare stabilisce cosÃ¬ un peculiare nesso fra colpa ed

evento. Nel momento del giudizio sulla colpa specifica, relativo all'applicazione della regola cautelare, vengono svolte le seguenti valutazioni di natura schiettamente causale: a) verificare se l'evento dannoso prodottosi realizzi il rischio per evitare il quale la regola causale è diventata parte dell'ordinamento; b) verificare se l'evento dannoso sarebbe stato evitato con la condotta alternativa lecita. Come non si è mancato di sottolineare in dottrina, le medesime valutazioni ricorrono anche nel caso della colpa generica, nel qual caso la regola di condotta non preesiste all'illecito, ma viene ricostruita ex post, a partire proprio dalla fattispecie concreta, valutando se l'evento si ponga quale esito di una sequenza eziologica regolare, che l'agente avrebbe potuto e dovuto prevedere ed evitare.

Deve escludersi che l'epatite da virus HCV contratta a seguito dell'emotrasfusione, eseguita in sede di intervento chirurgico determinato dalle lesioni riportate nel sinistro stradale, possa costituire concretizzazione del rischio della regola che mirava a prevenire il detto sinistro, anche valutando la fattispecie non solo dal punto di vista della colpa specifica, ma anche da quello della colpa generica. L'esistenza del requisito soggettivo della colpa sotto il profilo delle regole della circolazione stradale non vale ad estendere, sul piano eziologico, la responsabilità per l'evento dannoso cagionato dalla condotta quale soggetto agente nella detta circolazione, indubbiamente ipotizzabile, alla responsabilità per un evento, quale la contrazione dell'infezione, che la regola violata non mirava a prevenire.

Né può affermarsi che, poiché la condotta alternativa (rispettosa della regola cautelare) avrebbe evitato l'evento dannoso del sinistro stradale, quella condotta avrebbe anche evitato l'emotrasfusione pregiudizievole. Affermare questo significa introdurre la problematica del concorso di cause, in relazione alla quale si dovrebbe tornare alla valutazione svolta da Cass. n. 6023 del 2001, ma, come si è visto, di tale problematica manca la premessa, e cioè che la condotta in violazione della regola di circolazione stradale costituisca una causa in senso tecnico. Ad escludere questa premessa vi è quanto detto in ordine alla tipica eziologia dell'illecito colposo, legata al contenuto della regola cautelare violata. Più precisamente, la condotta colposa dell'agente nella circolazione stradale risulta soverchiata da un fattore eziologico, l'emotrasfusione pregiudizievole, che l'agente non poteva dominare in quanto estraneo al fuoco del comportamento che gli era prescritto dalla regola cautelare. La verifica se l'evento dannoso sarebbe stato evitato con la condotta alternativa lecita va fatta, quindi, non rispetto all'evento dannoso estraneo alla regola cautelare, ma a quello che quest'ultima mirava a prevenire, e la valutazione della sua portata eziologica si esaurisce nell'apprezzamento del solo nesso con quest'ultimo evento. Ne discende che non può dirsi, in senso eziologico, che l'emotrasfusione pregiudizievole sarebbe stata evitata dal rispetto della regola cautelare di circolazione stradale.

1.2. Va in conclusione enunciato il seguente principio di diritto: «non sussiste il rapporto di causalità fra l'evento dannoso costituito dall'epatite da virus HCV, contratta a seguito di emotrasfusione compiuta nel corso dell'intervento chirurgico richiesto dalle lesioni riportate in

un sinistro stradale, e la condotta colposa, in violazione delle regole della circolazione stradale, che ha cagionato le dette lesioni?•.

2. L'•esistenza del risalente precedente, sulla cui base il ricorso • stato proposto, costituisce ragione di compensazione delle spese processuali.

Poich•© il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'•art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 • quater all'•art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'•obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'•ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dispone la compensazione delle spese processuali. Ai sensi dell'•art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'•art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, d'•atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'•ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Campi meta

Massima : *Va enunciato il seguente principio di diritto: •non sussiste il rapporto di causalit'• fra l'•evento dannoso costituito dall'•epatite da virus HCV, contratta a seguito di emotrasfusione compiuta nel corso dell'•intervento chirurgico richiesto dalle lesioni riportate in un sinistro stradale, e la condotta colposa, in violazione delle regole della circolazione stradale, che ha cagionato le dette lesioni?•.*